

016 OCRI

Art. 16 OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 16 OCRI

1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.
 2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.
 3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonchè tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.
 4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
 5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.
-

Documenti collegati:

[016 OCRI](#)

Art. 16 OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente
[red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 16 - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti. 1. L'esperto deve

fine

016 OCRI

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello